

Circolare n. 24

15 giugno 2020

Ricordiamo che da oggi è possibile predisporre le istanze per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto** previsto dall'[articolo 25 D.L. 34/2020](#), evidenziando però che il canale di invio è ancora in fase di abilitazione.

Lo studio, nel corso della settimana, predisporrà quanto necessario per ottenere il contributo previsto in attesa dell'apertura del canale. Per chi non avesse ancora provveduto si prega di trasmettere la documentazione (fatture attive e corrispettivi) relativa ad aprile 2020 per poter effettuare i conteggi opportuni.

Nella tabella che segue richiamiamo, in sintesi, alcuni principali aspetti del contributo.

Beneficiari	<p>Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro (le istruzioni, a pagina 4, indicano, a tal fine, il rigo del modello Redditi 2020 che assume rilievo per ciascuna tipologia di contribuente),• il cui fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019. <p>Il contributo non spetta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;• soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti;
--------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • enti pubblici di cui all'articolo 74 Tuir; • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis Tuir; • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casce previdenziali); • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) D.L. 18/2020.
<p>Determinazione del contributo</p>	<p>Il contributo è previsto nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro, • 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro, • 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro. <p>Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p>

<p>Contributo spettante a coloro che hanno iniziato l'attività nel 2019</p>	<p>Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che si rispetti il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni di euro. In questo caso il contributo è determinato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il fatturato da aprile 2020 è più basso di quello di aprile 2019 si applica alla differenza la percentuale del 20, 15 o 10% (a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019), fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore; • se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 risulta positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
<p>Soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020</p>	<p>Il contributo spetta soltanto a coloro che hanno iniziato l'attività prima del 1° maggio 2020.</p>
<p>Termini di presentazione</p>	<p>L'istanza può essere presentata dal 15.06.2020 al 13.08.2020. Gli eredi che proseguono l'attività della persona fisica deceduta possono trasmettere le istanze dal 25.06.2020 al 24.08.2020.</p>

<http://www.consulenza-impresa.it/emergenza-covid-19.html>